

REPERTORIO

n. 331

D.R.S. n.

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento Regionale dell'Energia

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 8°

“UFFICIO REGIONALE PER GLI IDROCARBURI E LA GEOTERMIA”

U.O.B. 8/1

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm .ii., recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

VISTA la L.R. 30 aprile 1991, n. 10;

VISTA la L.R. 27 aprile 1999, n. 10;

VISTO il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200;

VISTA la L.R. 03 luglio 2000 n. 14;

VISTA l'istanza, assunta al protocollo n. 43910 del 16/12/2015 con cui con atto rogato del 02/02/2012 è stato ceduto il ramo d'azienda dalla Società K Energy S.r.l. alla Società Electric Energy Clean Italia S.r.l. con sede in Via del Teatro, 1 – 96100 Siracusa, P.Iva n. 01738970894 e REA n. 144696, e relativa istanza per il rilascio del permesso di ricerca denominato convenzionalmente “*Campo Geotermico di Sciacca*”, (superficie dell'Area di Permesso Ha 46000) che interessa le provincie regionali di Palermo, comune di Bisacchino e la provincia regionale di Agrigento comuni di Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Ribera, Sambucca di Sicilia, Sciacca e Villafranca Sicula, già richiesto dalla ex Società K Energy S.r.l. alla quale è subentrata la EEC Italia S.r.l.;

VISTA la nota n. n. 37870 del 10/11/2015 con cui questo Ufficio ha richiesto alla EEC Italia S.r.l., per il prosieguo dell'iter istruttorio, di trasmettere le dichiarazioni sostitutive di certificazione sui dati aziendali, le attestazioni sulle capacità tecnico-economiche della Società istante, la polizza assicurativa sulla responsabilità civile per le attività condotte in ambito minerario l'atto di adesione al protocollo di legalità, il patto di integrità e la copia conforme del progetto approvato e vistato dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente nel procedimento di rilascio di V.I.A.;

VISTA la nota del 23/11/2015 assunta al prot. n. 43910 del 16/12/2015 con la quale la EEC Italia S.r.l. ha riscontrato, solo in parte, a quanto richiesto dalla nota n. 37870 del 10/11/2015 di questo Ufficio;

VISTA la nota n. 1809 del 19/01/2016 con la quale lo scrivente Ufficio, nel ribadire la richiesta documentale, già in precedenza avanzata, utili ad inquadrare le capacità tecnico-economiche della suddetta Società, invitava la stessa a fornire circostanziate informazioni tecniche ad una serie di carenze documentali già in precedenza evidenziate;

VISTA la nota del 21/04/2016, assunta al prot. con n. 16094 del 26/04/2016, con la quale la EEC Italia S.r.l. ha trasmesso un protocollo d'intesa (privo di data) stipulato con la Schlumberger Italia S.p.a. (C.F. 00152380341), per la fornitura di pareri e competenze nell'ambito di rilievi magnetometrici, sismici, elettrici con interpretazione dei dati rilevati, identificazione degli obiettivi giacimentologici, progettazione dei pozzi e delle relative BMA di perforazione nonché la realizzazione degli stessi pozzi, ma nessun chiarimento sostanziale ha fornito in ordine ai quesiti posti in precedenza;

VISTO il Certificato camerale prot. n. PV1807715 del 27/04/2016 richiesto da questo Ufficio con nota n. 16251 del 26/04/2016, dal quale si evince che la Società è a socio unico e possiede un capitale sociale di soli 10.000,00 €, insufficiente a garantire eventuali danni provocati all'ambiente e/o a terzi e che si tratta di una Società allo stato attuale “*inattiva*”;

VISTO il Decreto Direttoriale 22/03/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione del Decreto Ministeriale 04/03/2011, che al comma 4 recita “*non sono attribuiti i relativi titoli minerari a società aventi capitale sociale interamente versato inferiore a 120.000,00 €*”;

CONSIDERATO che l'art. 3 della L.R. 14/2000 impone come requisiti soggettivi le capacità tecnico-economiche adeguate agli impegni programmati, da verificare preliminarmente in capo alle persone giuridiche richiedenti il permesso di ricerca e che la EEC Italia S.r.l. fa riferimento a una consistenza societaria che prevede un solo Direttore tecnico, nominato per far fronte alla gestione e coordinamento di tutti i lavori di ricerca senza l'ausilio di altre figure tecniche con le adeguate specializzazioni nelle singole materie implicate nella ricerca proposta;

TENUTO CONTO che la EEC Italia S.r.l., non ha fornito chiarimenti, in alcun modo, con quali capacità tecniche ed economiche intenda affrontare l'investimento proposto in termini di ricerca di risorse geotermiche;
CONSIDERATO altresì che i programmi lavori proposti per la ricerca di risorse geotermiche sono frammentari e privi di qualsiasi organicità tecnica, valutabili ai fini dell'eventuale rilascio del titolo minerario ed inoltre gli elaborati tecnici presentati dalla EEC Italia S.r.l non corrispondono con quelli prodotti a suo tempo dalla K Energy srl alla quale è subentrata la EEC Italia S.r.l.;

CONSIDERATO che l'esame dei due progetti risulta carente di fondamentali linee progettuali di sondaggi e prospezioni, nonché di un idoneo crono-programma dei lavori, ed è riscontrabile un' incongruenza fra il progetto di ricerca geotermico allegato alla istanza di permesso di ricerca della ex K Energy che non contiene lavori di prospezioni sismiche e quello della EEC S.r.l. del quale è stata approvata la V.I.A. dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, che invece contempla tale prospezione;

TENUTO CONTO in ultimo, che le garanzie economiche come la capacità finanziaria della Società viene attestata soltanto dallo stesso richiedente e l'assicurazione proposta a garanzia degli eventuali danni provocati, è sottoscritta per un fatturato non superiore a 10.000,00 € e con indennizzo per responsabilità civili verso terzi di soli 315 €, elementi entrambi di dubbio rilievo ai fini dell'istruttoria per l'eventuale rilascio del permesso di ricerca;

DECRETA

Art.1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, in considerazione che la Società non ha fornito sufficienti garanzie in ordine alla capacità tecnico-economica ed organizzativa, malgrado le numerose richieste da parte di questo Ufficio, l'istanza avanzata dalla Società Electric Energy Clean Italia S.r.l. (EEC Italia) con sede legale in Siracusa Via Del Teatro n. 1, di richiesta di rilascio del Permesso di Ricerca di risorse geotermiche denominato "Campo Geotermico di Sciacca" viene rigettata.

Art.2) Il presente decreto verrà notificato alla Società e pubblicato per estratto nella G.U.R.S., sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Energia, nonché trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Ambiente U.O. 1.4- "Opere connesse alle attività estrattive".

Art. 3) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo 31 MAG. 2016

Il Dirigente responsabile dell'U.O.B. 8/1
Dott. Geol. Francesco Battaglia

Francesco Battaglia



Il Dirigente del Servizio 8°
Dott. Ing. Salvatore Giorlando

Salvatore Giorlando